



**REGOLAMENTO
PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'
"WHISTLEBLOWING"**

Delibera consiliare dell'11 luglio 2023



Sommario

Premessa	3
1. Definizione di Whistleblowing/Whistleblower	3
2. Scopo del Regolamento	4
3. Soggetti legittimati a segnalare illeciti	5
4. Oggetto delle segnalazioni	6
5. Procedura di segnalazione interna.....	7
Caratteristiche della segnalazione	7
Destinatario della segnalazione.....	8
Modalità di trasmissione della segnalazione	8
Segnalazione residuale	9
Segnalazione anonima.....	9
Gestione della segnalazione	10
6. Gli altri canali di segnalazione previsti dalla normativa	12
Canale esterno di segnalazione presso ANAC.....	12
La divulgazione pubblica	12
Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile	13
7. Misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti	13
La tutela della riservatezza	13
Sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.....	14
Altri soggetti tutelati	14
8. Il trattamento dei dati personali	15
9. La tutela da ritorsioni	17
10. Perdita delle tutele.....	18
11. Periodo e modalità di conservazione.....	18
12. Responsabilità del whistleblower e limitazioni	19
Responsabilità del whistleblower	19
Limitazioni di responsabilità del whistleblower	19
13. Diffusione del Regolamento.....	19
14. Riferimenti normativi	19



Premessa

Il presente Regolamento si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione tracciate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, approvato con delibera consiliare del 28/03/2023.

L'istituto giuridico del *Whistleblowing* è stato introdotto in Italia dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1, comma 51, della richiamata legge aveva inserito all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 l'art. 54-bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. Decreto whistleblowing), ha preso forma un unico testo normativo che raccoglie l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia (di seguito "Collegio") adotta il presente Regolamento intendendo conformarsi alle suddette prescrizioni normative nonché agli indirizzi forniti da ANAC già con lo Schema di Linee Guida in materia, aggiornando quanto tracciato dal PTPC menzionato sopra.

1. Definizione di Whistleblowing/Whistleblower

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità



dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione, di malfunzionamento del sistema interno dell'amministrazione e di *mala gestio*, nell'ambito del processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

Con il termine "whistleblowing" si individua la procedura relative alle predette segnalazioni di illeciti e le misure di tutela del segnalante adottate.

2. Scopo del Regolamento

Il Collegio con il presente Regolamento intende disciplinare la procedura suddetta conformandosi alle previsioni della legge, della Direttiva menzionata in premessa e del relativo Decreto di attuazione.

Con il presente Regolamento si intende:

- dare compiuta informazione all'utenza della rinnovata disciplina cosiddetta del *Whistleblowing*;
- fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela offerte;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che preveda termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- dettagliare le modalità da seguire per tutelare la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti coinvolti.

Il presente Regolamento tende così a rimuovere i fattori che possano disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.



Il procedimento di gestione delle segnalazioni deve infatti garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni possano essere anonime. Le segnalazioni anonime verranno considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie, salvo quanto previsto al successivo punto 5.

3. Soggetti legittimati a segnalare illeciti

La persona segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'accezione più ampia di tale termine, dovendo necessariamente ricomprendere tra i soggetti legittimati a fare segnalazioni, non solo chi ha un rapporto di lavoro dipendente con il Collegio, ma anche coloro che con il medesimo hanno instaurato altri tipi di rapporti giuridici.

Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

A titolo esemplificativo, sono soggetti legittimati a fare segnalazioni:

- i Dipendenti;
- i Candidati nelle procedure di selezione;
- i Volontari e Tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- i Lavoratori autonomi e Collaboratori;
- i Liberi professionisti e i Consulenti;
- i Fornitori di beni e servizi;



le Soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo quindi i componenti dell'Organo di indirizzo politico, gli Iscritti all'Albo, i componenti degli altri organi del Collegio.

4. Oggetto delle segnalazioni

Ai fini dell'applicabilità della disciplina del "whistleblowing" le segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse o l'integrità del Collegio e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione dell'Ente, quali ad esempio violazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità, anomalie o fondati sospetti che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, come ad esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione.



Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'Ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

A titolo esemplificativo, non possono invece essere oggetto di segnalazione ai fini della disciplina sul "*whistleblowing*":

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente;

Infine, tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili non possono ricomprendersi le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

5. Procedura di segnalazione interna

Caratteristiche della segnalazione

Il contenuto della segnalazione dovrà essere adeguatamente circostanziato; dovranno pertanto risultare chiare:



- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Potrebbe risultare utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Chi gestisce la segnalazione potrà chiedere al segnalante elementi integrativi attraverso il medesimo canale utilizzato o comunque quello più idoneo a garantirne tempestività e riservatezza.

Destinatario della segnalazione

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato "Responsabile"), ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 10 marzo 2023, n. 24. Destinatario delle segnalazioni è pertanto il RPCT.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso è trasmessa da chi l'ha ricevuta, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione può essere inoltrata con le seguenti modalità alternative:

- prioritariamente, avvalendosi della piattaforma informatica dedicata, denominata "WhistleblowingPA", raggiungibile al link: <https://collegiogeometrireggioemilia.whistleblowing.it/>;
- secondariamente, utilizzando i "Moduli segnalazione illeciti e irregolarità" Allegati 1 e 2 al presente Regolamento, di cui formano parte integrante, indicando tutti i dati richiesti.

Tali modelli, sono stati redatti sulla falsa riga del "Modulo segnalazioni allegato 1" reso disponibile da ANAC con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.



La segnalazione in forma cartacea dovrà essere recapitata mediante il servizio postale con Raccomandata A.R. o posta interna al seguente indirizzo:

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia – Via A. Pansa n. 35, 42124 Reggio Emilia, avendo cura di specificare sulla busta esterna “Riservata personale alla c.a. del R.P.C.T – Segnalazione di whistleblowing”.

Ciò al fine di poter qualificare puntualmente la segnalazione e mantenere sin da subito riservata l’identità del segnalante il quale potrà beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

[Segnalazione residuale](#)

Come previsto dal PTPCT 2023-2025, per l’ipotesi residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi o laddove sia una sua condotta ad essere oggetto di segnalazione, il soggetto idoneo a sostituire il RPCT nella gestione e analisi della segnalazione - titolare del potere sostitutivo - è il Presidente del Collegio.


[Segnalazione anonima](#)

Il soggetto che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, sono prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato tale cioè da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati.

La valutazione in tale senso è demandata in ogni caso al Responsabile.

Al soggetto che, nell’inoltrare la segnalazione, non si renda conoscibile non è assicurata la tutela tipica dell’istituto del whistleblowing, la quale, quindi, si applica solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il segnalante o denunciante anonimo potrà beneficiare delle tutele che il D.Lgs. 24/2023 garantisce solo nel caso abbia comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni per la segnalazione effettuata e sia stato così successivamente identificato.



Il Collegio è tenuto quindi, per le segnalazioni ricevute attraverso i canali interni, a registrare le segnalazioni anonime e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti secondo il proprio ordinamento rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Gestione della segnalazione

La gestione, comprensiva della verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, è affidata al Responsabile che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

L'identità del segnalante è nota al solo Responsabile.

Il Responsabile, ricevuta la segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il Responsabile, nel rispetto di tempistiche ragionevoli, opera una prima imparziale valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e per poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il Responsabile avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza. In questa fase il Responsabile può avviare un dialogo con il whistleblower chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale individuato o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

All'esito dell'istruttoria il Responsabile fornisce un riscontro al soggetto segnalante, intendendosi per riscontro una comunicazione delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione cioè



informazioni sull'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Qualora, a seguito dell'attività svolta emergano elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunque notizia al segnalante.

Laddove invece, all'esito della verifica, si ravvisi la fondatezza della segnalazione, il Responsabile, procede ad inoltrare la segnalazione, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai soggetti terzi interni od esterni, ciascuno per le proprie competenze, quali ad esempio:

l'Autorità Giudiziaria; l'ANAC; la Corte dei Conti; il Consiglio Direttivo per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare applicabile.

Non spetta infatti al Responsabile accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dal Collegio oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Il "riscontro" menzionato sopra dovrà avvenire entro il termine di tre mesi; lo stesso potrà consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, potrà anche essere meramente interlocutorio, dal momento che potranno semplicemente essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.



6. Gli altri canali di segnalazione previsti dalla normativa

Canale esterno di segnalazione presso ANAC

Il D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

L'accesso al canale esterno istituito presso ANAC è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente e non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno presso ANAC è fruibile dal portale istituzione del medesimo ente, alla pagina dedicata al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

La divulgazione pubblica

Il D.Lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.



La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto. Per ogni approfondimento si rinvia al Decreto Legislativo 24/2023 e a quanto disponibile alla pagina dedicata al "whistleblowing" sul portale istituzionale ANAC.

[Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile](#)

Il Decreto 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, è obbligato a denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto 24/2023 per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

[7. Misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti](#)

[La tutela della riservatezza](#)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del *whistleblower* a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.



La riservatezza deve essere garantita anche nel caso si svolgano o si rendano necessari incontri diretti tra chi tratta la segnalazione e il segnalante o qualora la segnalazione pervenga con modalità diverse da quelle istituite o a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni.

Per rivelare l'identità del segnalante occorre sempre il preventivo consenso espresso dello stesso. Laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile nel procedimento disciplinare avviato per la difesa del segnalato o, nelle procedure di segnalazione interna od esterna, per la difesa della cd. persona coinvolta, occorre darne anche preventiva motivazione scritta.

L'obbligo di riservatezza deve essere garantito durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti, sino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata è fonte di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni. Tale fattispecie di responsabilità andrà introdotta nel codice di comportamento, adottato dal Collegio ai sensi dell'art. 54, co. 5, del D.Lgs. n. 165/2001.

[Sottrazione al diritto di accesso della segnalazione](#)

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990. Inoltre, il nuovo decreto dispone espressamente l'esclusione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata anche dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013.

[Altri soggetti tutelati](#)

L'impianto normativo estende la tutela della riservatezza anche a soggetti diversi dal segnalante.

Tutte le misure di protezione (artt. 16-22 D.Lgs. 24/2023) si applicano anche:

1. ai facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo,



sia con riguardo all'identità sia con riguardo all'attività in cui si concretizza l'assistenza;

2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

Va tuttavia precisato che, nei procedimenti giudiziari, la tutela della riservatezza fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella di persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.


8. Il trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni devono avvenire in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali; in particolare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adeguato al GDPR tramite il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e al decreto legislativo 51/2018.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto soggetti "interessati" dal trattamento dei dati.

I principi da rispettare per il trattamento dei dati sono i seguenti:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;



- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default, cioè dedicare prioritaria attenzione alla privacy nella configurazione di qualsiasi sistema o procedura sin dalla loro progettazione e con impostazione e approccio predefiniti;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi sul sito web del Collegio e sulla piattaforma di segnalazione *WhistleblowingPA* adottata;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalanti.

I soggetti che trattano i dati, tenuti al rispetto dei sopra elencati principi sono così qualificabili:

- Titolari del trattamento - Soggetti pubblici e privati che istituiscono il canale interno - ANAC per il canale esterno - Altre autorità competenti a cui sono trasmesse le segnalazioni;
- Contitolari del trattamento - Enti pubblici e privati che abbiano a condividere il canale interno;
- Responsabili del trattamento - Soggetti esterni gestori delle segnalazioni (ove sia stata loro affidata la gestione) - Fornitori esterni;



- Persone autorizzate - Persone espressamente designate dal titolare o dai contitolari del trattamento che gestiscono e trattano le segnalazioni.

Tali soggetti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento.

La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile.

Va evidenziato che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati.

9. La tutela da ritorsioni

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Per l'elencazione, comunque non esaustiva, delle fattispecie che possono costituire ritorsioni, riferirsi all'art. 17, co. 4, D.Lgs. n. 24/2023.



I soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC, sia le ritorsioni già subite sia quelle tentate nei loro confronti, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto, e quelle soltanto minacciate.

Nei casi di ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare esclusivamente ad ANAC la ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui l'Autorità possa desumere il contesto sulla effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo. L'Autorità è deputata a dare avvio all'eventuale procedimento sanzionatorio. È onere del soggetto che ha tentato la ritorsione o l'ha minacciata dimostrare che i fatti allegati dal segnalante sono estranei alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

10. Perdita delle tutele

La tutela e protezione della persona segnalante in caso di ritorsioni non trova applicazione quando, in correlazione alla segnalazione *whistleblowing*, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata anche una sanzione disciplinare. Questa specifica fattispecie sanzionatoria andrà introdotta nel codice di comportamento, da aggiornarsi a cura dal Collegio.

11. Periodo e modalità di conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.



12. Responsabilità del whistleblower e limitazioni

Responsabilità del whistleblower

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità anche disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e nell'ipotesi di cui all'art. 2043 del Codice Civile in caso di dolo o colpa grave. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestatamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

Le tutele del *whistleblower* non sono garantite nei casi accertati, anche con sentenza non definitiva di primo grado, di una delle suddette responsabilità, penali o civili.

Limitazioni di responsabilità del whistleblower

Alle tutele riconosciute dalla disciplina al *whistleblower* vanno ad aggiungersi le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta delle limitazioni enumerate all'art. art. 20, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 24/2023 che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

13. Diffusione del Regolamento

Il Collegio darà pubblicazione sul proprio portale web - sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione", al presente Regolamento - unitamente ai Moduli di segnalazione condotte illecite" ("Allegato 1" e "Allegato 2") e al link per le segnalazioni mediante piattaforma informatica *WhistleblowingPA*.

14. Riferimenti normativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, adeguato al GDPR tramite il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea n. 1937/2019;

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".